



AGR/Servizio Approvvigionamenti e Contratti – Forniture e Servizi
EBA

Spett.le
TIPOGRAFIA L'ARTIGIANA snc
Via del Refe Nero, 1
53100 SIENA

E-Mail: win@artigiana.191.it

OGGETTO: Lettera d'Ordine per l'affidamento della "Fornitura di cartelline con stampa per archiviazione documentazione studenti DSU Toscana- CIG N. Z54326FBCC".

Essendo Codesta Società Tipografia L'Artigiana snc, sede legale in via del Refe Nero n.1, Siena, CF/PI 01079940522, (di seguito denominata Società) risultata aggiudicataria definitiva della fornitura in oggetto, preso atto della richiesta inserita sul sistema Workflow dal Servizio Residenze dell'Azienda DSU Toscana (di seguito denominata Azienda), dato atto che l'Azienda ha proceduto alla:

1) Verifica del casellario ANAC;

2) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

atteso che al momento non vi sono elementi ostativi alla stipula del contratto e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con semplice comunicazione tramite PEC alla Società nel rispetto dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in tal caso si darà luogo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, con sede in Firenze viale Gramsci n.36, C.F. 94164020482 e P. I.V.A. n. 05913670484, affida a codesta Società la fornitura di cui trattasi alle condizioni risultanti dagli atti della procedura e in conformità dell'offerta presentata.

1. Oggetto e Condizioni

Il contratto ha per oggetto la "Fornitura di cartelline con stampa per archiviazione documentazione studenti DSU Toscana", così dettagliata:

- n° 1.000 cartelline fustellate.

2. Corrispettivo

Il corrispettivo massimo contrattuale è fissato in Euro 800,00 oltre I.V.A. come risulta dall'offerta presentata in data 13/07/2021.

L'importo si intende comprensivo di tutte le prestazioni del personale, le spese di imballo, trasporto, carico e scarico del materiale fornito presso la seguente sede dell'Azienda:

- Residenza Universitaria Calamandrei – Viale Morgagni n.51 – Firenze.

3. Modalità di consegna della fornitura

Il materiale oggetto della presente fornitura dovrà essere consegnato entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura.

Per successive informazioni è possibile contattare il Servizio Residenze dell'Azienda sede di Firenze:

- dott. Giuseppe Cioffi: Tel. 055.2261320 / Cell. 366/6051653 / E-mail: gcioffi@dsu.toscana.it.

La Società è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle sedi od ai beni di proprietà dell'Azienda.

Sono a carico della Società i rischi di perdite e danni verificatisi durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Azienda, fino alla data della consegna, fatta salva la responsabilità dell'Azienda per perdite e danni ad

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

PISA

Piazza dei Cavalieri, 6 – 56126 Pisa
Tel. + 39 050 567111 Fax +39 050 562032

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

essa imputabili.

4. Verifica esecuzione del contratto

Eseguita da parte della Società la fornitura, nei termini e nel rispetto delle modalità indicate nel precedente art. 3, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Dott. Giuseppe Cioffi o suo incaricato, provvederà alla presenza dei referenti della Società alla verifica del materiale fornito controllandone la quantità, la qualità e la corrispondenza ai requisiti richiesti e all'ordinativo effettuato.

Qualora venissero constatate delle irregolarità l'Azienda ne darà comunicazione alla Società la quale entro 5=(cinque) giorni dalla comunicazione dovrà eliminare i vizi accertati.

Tutti gli oneri che l'Azienda dovrà sostenere saranno posti a carico della Società.

La Società si assume l'obbligo di effettuare la sostituzione del materiale difettoso a proprie spese sul luogo di destinazione (on-site).

5. Variazioni

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dagli atti della procedura.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della Società della situazione originaria preesistente. Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Azienda potrà richiedere alla Società le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

6. Revisione prezzi

I prezzi pattuiti si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, la revisione prezzi è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità in essa indicate.

7. Fatturazione e pagamenti

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "Split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50/2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Sede di Firenze Codice univoco ufficio PVBWDD Nome ufficio FatturaPA_DSU_FI

e secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG: ZD32D51659 e la denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stata effettuata la fornitura.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è

sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. In caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità ai comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice iban dell'istituto di credito da Voi indicato o su un conto corrente o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

8. Inadempienze, risoluzione e recesso

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società a fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali. Si applica inoltre l'art. 17 del DPR n. 633/1972 (reverse charge) nei casi precisati dalla Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa.

L'Azienda si riserva di effettuare verifiche e controlli sull'andamento della prestazione. Se da queste risultassero difformità rispetto alle condizioni pattuite la Società deve conformarsi entro il termine indicato dall'Azienda. In caso di inadempimento l'Azienda può procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

La prestazione è soggetta a verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la rispondenza alle prescrizioni tecniche o ai requisiti pattuiti. La prestazione è rifiutata quando risulti difforme o comunque non rispondente alle condizioni stabilite, mentre è dichiarata rivedibile quando non risulti, per difetti di lieve entità, perfettamente conforme e dette condizioni; in tal caso la Società deve uniformarsi nel termine indicato dall'Azienda.

L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

9. Obblighi e responsabilità

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

PISA

Piazza dei Cavalieri, 6 – 56126 Pisa
Tel. + 39 050 567111 Fax +39 050 562032

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il Dirigente Responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

10. Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 10 del 4 marzo 2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

11. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'ordine\contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

12. Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Azienda sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile la Società dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui ai punti: 2. Corrispettivo, 7. Fatturazione e pagamenti; 8. Inadempienze, risoluzione e recesso; 9. Obblighi e responsabilità, 12. Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

LA SOCIETA'
